

Comune di Riparbella

Provincia di Pisa

RELAZIONE SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 D.LGS. 267/2000

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;*

Le norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti, riferiscono:

- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, l'ente ha inteso analizzare l'andamento tributario delle imposte in auto liquidazione e non, dei proventi dei servizi a domanda individuale e delle altre entrate riscontrando quanto segue:

Le entrate seguono il normale processo di riscossione secondo la normativa vigente (vedi scadenze tari ARERA) e le modalità interne dell'ente. Si provvederà nella seconda fase dell'anno a intensificare l'accertamento tributario, in particolare modo riguardo l'IMU, al fine combattere l'eventuale evasione/elusione dell'imposta in oggetto.

- dall'analisi sopra espressa si è inteso apportare al bilancio, nel pieno rispetto del principio generale della prudenza, una riduzione degli stanziamenti di entrata, meglio esplicitati nelle deliberazioni assestamento, ivi rappresentati per titoli:

- Titolo I – Entrate Tributarie
 - Titolo II – Entrate da trasferimenti
 - Titolo III – Entrate extratributarie
- Inteso che ai sensi dei dettami normativi armonizzati occorre, al variare dell'entrata, adeguare anche l'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione ereditando dal bilancio di previsione le aliquote di accantonamento così come disposto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
 - Atteso che l'ente è stato beneficiario del contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali così come disposto dall'articolo 106 comma primo del DL 34/2020 e ss.ii.mm (nella misura non utilizzata e confluita nel risultato di amministrazione a natura vincolata per €/.....) e che il medesimo, data la sua natura, deve concorrere alla tenuta degli equilibri di bilancio oggetto di codesto atto deliberativo così come disposto dal decreto legge n 21 del 2022 all'art 37 ter;

1) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Alla data del 29/082023 la previsione al 31.12.2023 di accertamenti e impegni è rappresentata dettagliatamente nei prospetti allegati.

L'equilibrio della presente variazione e del bilancio corrente 2023/2025 è garantito da applicazione di € 94.165,68 (interamente vincolato), di cui € 11.218,01 di avanzo vincolato da vincoli attribuiti all'ente corrente e € 37.407,85 di avanzo vincolato da leggi e principi in conto capitale e € 45.539,82 di avanzo vincolato da vincoli formalmente attribuiti in parte corrente.

ENTRATE E SPESE CORRENTI

La differenza negativa nell'importo di 11.218,01, è stata, in sede di bilancio ovvero in sede di successive variazioni di bilancio, finanziata con:

- 1) avanzo di amministrazione applicato¹ per € 11.218,01 per cui l'equilibrio stabilito in bilancio è assicurato.

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale. Si provvede a finanziarie le maggiori spese in conto capitale attraverso applicazione di avanzo per € 94.165,68 (interamente vincolato), di cui € 11.218,01 di avanzo vincolato da vincoli attribuiti all'ente corrente e € 37.407,85 di avanzo vincolato da leggi e principi in conto capitale e € 45.539,82 di avanzo vincolato da vincoli formalmente attribuiti in parte capitale;

2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stato accertato:

l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

3) RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Accertato che il rendiconto del precedente esercizio è stato chiuso con:

un risultato di amministrazione nell'importo di € 1.186.514,28.

¹ La corte dei conti [Lombardia/63 /2022/par] permette l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per il caro bollette. Si può usare l'avanzo di amministrazione libero solo nel rispetto delle priorità dettate dall'art. 187 c. 2 TUEL

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del T.U. n. 267/2000, si dà atto che l'ente non è tenuto ad alcun provvedimento di riequilibrio in quanto le previsioni ed i relativi accertamenti/reversali ed impegni/ mandati risultano coerenti con quanto previsto in sede programmatica. Si dà atto inoltre

- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.

Il saldo di tale posta risulta essere pari ad euro 155.301,52 coerente con l'andamento monetario dell'ente e soddisfacente del dettato dei principi contabili applicati ad esso dedicati;

- In ambito di congruità del fondo garanzia debiti commerciali, l'Ente ha accantonato congrua somma in sede di redazione del bilancio di previsione;
- in ambito di controllo sugli equilibri finanziari, si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'articolo 194 del TUEL.

PROPONE

l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: «*Salvaguardia degli equilibri di bilancio*» con il seguente dispositivo:

1°) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, che il bilancio, come risulta dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari, allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e che, presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio

2°) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO

Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, come risulta dalla relazione dei responsabili dei servizi, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità".

3°) RIPIANO DI DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione

Di attestare altresì che.

- In ambito dell'equilibrio monetario quanto palesato per le grandezze finanziarie è rilevante anche per le grandezze autorizzatorie di cassa con particolare attenzione alle spese finanziate dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione che troveranno copertura monetaria dal fondo di cassa iniziale [*vale solo per gli enti con saldo di cassa iniziale positivo*] e dal surplus di cassa derivante dalla gestione di competenza [*per gli altri casi*];
- in ambito di congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, calcolato in sede di bilancio di previsione, l'ente locale ritiene adeguato tale posta contabile riservandosi, ove in futuro necessiti, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 così come integrato del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con apposita variazione di bilancio di competenza consigliare da adottarsi entro il 30 novembre.

Il saldo di tale posta risulta essere pari ad euro 155.301,52 coerente con l'andamento monetario dell'ente e soddisfattivo del dettato dei principi contabili applicati ad esso dedicati;

- In ambito di congruità del fondo garanzia debiti commerciali, l'Ente non era tenuto in sede di redazione del bilancio di previsione e tanto meno di rendiconto di alcun accantonamento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Salvatore Neri